

APPENDICE DI PRECISAZIONE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

TUA si obbliga a tenere indenne i 1.178 assicurati così come risultanti da apposito registro redatto, tenuto e aggiornato dalla contraente e i componenti il loro nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall'Art. C.2 (ART. 104) o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

- a) conduzione della prima casa, compresa la responsabilità civile della proprietà di impianti fissi qualora installati dall'assicurato conduttore;
- b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d'albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o a seconde case;
- c) uso degli apparecchi domestici;
- d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio:
 - d.1 di cose dell'assicurato o da lui detenute, comprese l'autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private di proprietà dell'assicurato;
 - d.2 derivante dall'uso della dimora saltuaria (camere d'albergo o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o dell'abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi;Tale garanzia, per danni a cose, opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L 1 (ART. 117)- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;
- e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Relativamente ai collaboratori non dipendenti, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L 1 (ART. 117)- - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;
- f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
- g) fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall'assicurato;
- i) organizzazione di feste familiari o tra amici;
- j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private;
- k) pratica di attività sportive in genere;
- l) proprietà ed uso di mezzi non a motore:
 - l.1 biciclette, skateboard, pattini, monopattini;
 - l.2 imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;
- m) attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- n) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio;
- o) attività di volontariato;
- p) detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, purché in regola con le disposizioni vigenti ed escluso l'esercizio della caccia; q) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- r) danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza;
- s) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- t) utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso;
- u) proprietà o uso di giocattoli anche a motore, compresi aeromodelli e droni ad uso esclusivo hobbistico, e di biciclette anche elettriche; relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) derivanti dalla Conduzione immobile in affitto", salvo quanto previsto dalla lettera d.2
- 2) a cose che l'assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto dalle lettere d.1 e d.2;
- 3) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dalla lettera a), pertinenze e dipendenze;
- 4) in riferimento alla garanzia di cui alla lettera z), oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), o derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, o causati da animali non domestici, o conseguenti a uso professionale.
- 5) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
- 6) da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- 7) da furto;
- 8) salvo quanto previsto dalle lettere l.2), t) e x) per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
- 9) subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dalla lettera e);
- 10) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 11) derivanti dall'esercizio della caccia, salvo quanto previsto dalla lettera z);
- 12) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
- 13) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato, salvo per il caso di cui alla lettera v), w), x);
- 14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- 16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 17) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dalla lettera r);
- 18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 19) connessi con l'utilizzo di internet;
- 20) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 21) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 22) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 23) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- 24) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
- 25) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.

Si precisa che la copertura di cui sopra è prestata previa applicazione di una franchigia pari a euro 100,00 su danni a cose.

Fermo il resto